

DAL FORUM BILANCIO- 05 MARZO 2021 ORE 06:00

Aggregazioni, rafforzamento patrimoniale e rivalutazioni per sostenere le imprese post Covid

Federico Vincenti - Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Favorire le aggregazioni societarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda) riconoscendo un bonus che permetta al soggetto risultante dall'operazione straordinaria di trasformare in credito d'imposta una quota di attività; estendere l'arco temporale del credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese; incentivare la rivalutazione degli intangibles e il riallineamento dell'avviamento. Sono alcune delle proposte emerse nel corso del XXII Forum Bilancio, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, per sostenere le imprese nel periodo post Covid.

La Tavola rotonda, svoltasi nel corso del XXII **Forum Bilancio** e coordinata da **Piergiorgio Valente**, ha costituito occasione per l'annuale confronto sui recenti sviluppi in ambito di fiscalità domestica ed internazionale.

Tra le misure previste dal Legislatore per l'adeguata **patrimonializzazione delle imprese**, si rinvia quella contenuta nell'art. 26, comma 4, del decreto Rilancio n. 34/2020, mediante la quale è stato previsto un credito di imposta del 20% a persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro fino ad un massimo di 2 milioni di euro in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia. Nella Tavola Rotonda è stato evidenziato che, affinché tale **misura** possa essere considerata **realmente efficace**, sarebbe utile **estendere l'arco temporale**, ad oggi è fissato al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021.

Leggi anche [Rafforzamento patrimoniale: le modifiche della legge di Bilancio non superano tutte le criticità](#)

Altra misura che potrebbe consentire di fronteggiare la crisi è quella di **favorire le aggregazioni societarie** (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda) mediante il riconoscimento di un bonus che permetta al soggetto risultante dall'operazione straordinaria di trasformare in credito d'imposta una quota di attività.

Leggi anche [La legge di Bilancio 2021 premia le aggregazioni aziendali](#)

È stato inoltre evidenziato che ulteriore misura volta ad incentivare le imprese è quella riguardante la **rivalutazione degli intangibles** e il **riallineamento dell'avviamento**.

Leggi anche [Riallineamento fiscale più favorevole per le attività immateriali](#)

L'art. 1, comma 83, della legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità per le imprese di adeguare il minor valore fiscale a quello contabile con riguardo all'avviamento e ad altre attività immateriali versando l'imposta sostitutiva del 3% prevista per la rivalutazione dei beni d'impresa.

Leggi anche [Riallineamento fiscale dell'avviamento con effetti in bilancio e contabilità](#)

Vale ricordare che, anteriormente all'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, il beneficio del riallineamento, mediante un'aliquota agevolata al 3%, era ammesso esclusivamente per i beni materiali e i beni immateriali giuridicamente tutelabili (marchi, brevetti, licenze, etc.).

Le novità sul transfer pricing

La discussione è proseguita sulle novità riguardanti il transfer pricing, soprattutto a seguito della pubblicazione del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020](#). Tale provvedimento sostituisce quello del 29 settembre 2010 e recepisce le indicazioni delle Guidelines OCSE. Il provvedimento conferma la **natura opzionale** della predisposizione della **documentazione** sui prezzi di trasferimento per beneficiare delle penalty protection e la possibilità di comunicazione il possesso della documentazione all'interno della dichiarazione annuale dei redditi.

Leggi anche [Transfer pricing collaborativo con nuova documentazione anti-sanzioni](#)

Le modifiche rilevanti riguardano il contenuto del set documentale (composto da **Masterfile** e **Localfile** previsto per tutte le imprese), nonché l'obbligo di sottoscrizione digitale della documentazione, con apposizione di marca temporale.

Transazione fiscale

Ulteriore spazio è stato dedicato a istruzioni e chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 in merito alle transazioni fiscali *ex art. 182-ter* L.F. nell'ambito delle procedure di composizione della **crisi di impresa**.

La necessità di tale intervento trova la propria ragion d'essere nelle recenti modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti in virtù delle novità introdotte dall'art. 3, comma 1-*bis*, del D.L. n. 125/2020. È stato evidenziato come, ai fini della valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, sia necessario tenere in considerazione la possibilità di ripresa produttiva e la conservazione dei posti di lavoro.

Digital services tax

La Tavola Rotonda ha costituito altresì occasione per un confronto in merito alla **digital services tax**, il cui obiettivo è di tassare le grandi imprese operanti nel web. Si tratta di un'imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni.

In particolare, l'imposta, introdotta dalla legge di Bilancio 2019, è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Chiarimenti in merito ad ambito e modalità di applicazione sono contenuti nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021](#). Ad oggi, si attende la pubblicazione di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Advance Pricing Agreement

Di particolare interesse sono anche le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 in materia di procedure di Advance Pricing Agreement ("APA"). Più in dettaglio, è stato modificato l'art. 31-*ter* del D.P.R. n. 600/1973 ampliando la disciplina del cd. **roll-back** in adesione alla migliore prassi internazionale e riconoscendo la possibilità di far valere la validità dell'APA per tutti i periodi di imposta precedenti la stipula dell'accordo per i quali i termini per l'accertamento non sono ancora scaduti.

Leggi anche [Accordi preventivi: restyling retroattivo con maggiori costi per le imprese](#)

Condizione essenziale è che non siano iniziati **accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza e che le circostanze di fatto e di diritto posti a base dell'accordo in questione ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula. Per gli **APA multilaterali**, oltre alle suindicate condizioni, il **roll-back** è consentito **solo su espressa richiesta** e solo a condizione che sia previsto anche negli ordinamenti degli altri Stati interessati dalla procedura.

Le novità riguardano anche l'introduzione di un **contributo** (di importo variabile in relazione al fatturato del gruppo) a carico del contribuente, al cui versamento è condizionata l'ammissibilità dell'istanza di APA.